

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

ESTERNI

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa citata in premessa, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche recepite nel Piano dell'Offerta Formativa.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza o inidoneità di competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI – INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

La selezione degli esperti sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri generali di riferimento:

- curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse (*ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore*);
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con quanto richiesto dalla scuola;
- valutazione del rapporto qualità prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto;
- esperienze di lavoro con l'esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (team docenti, organi collegiali) o da altre istituzioni scolastiche.

In ogni caso, per poter svolgere la prestazione d'opera quale esperto, quest'ultimo deve:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Qualora l'esperto sia componente di un'associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione Scolastica stipula il contratto, l'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che l'associazione o la ditta incaricherà di fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopraindicati.

L'affidamento dell'incarico in qualità di esperto nei confronti di un dipendente pubblico dovrà avvenire previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto stesso, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007.

Per l'attività di formazione ed aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

ART. 3 – ORGANI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E PROCEDURA PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento, stabilisce i requisiti minimi richiesti per il personale esperto, in termini di titoli culturali e professionali e di esperienza maturata nel campo professionale specifico.

L'individuazione degli esperti avviene attraverso appositi avvisi di selezione da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

L'avviso di selezione dovrà contenere:

- elenco dei contratti oggetto di stipula;
- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/ o progetto da attivare) ed il numero di ore richieste;
- modalità e termini di presentazione delle domande;
- criteri di individuazione.

Ciascun aspirante, in possesso dei requisiti nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla Scuola allo scopo di essere individuato quale esperto per il conferimento dell'incarico e per la conseguente stipula del contratto.

Le condizioni stabilite negli avvisi sono inderogabili.

Il Dirigente Scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della scuola.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai criteri nel seguente ordine di priorità:

1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
2. la continuità didattica, per garantire la collaborazione con il personale docente e una miglior ricaduta di formazione; ciò nei casi ritenuti dal Dirigente meritevoli di prosecuzione, su segnalazione dei docenti del plesso interessati;
3. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa relativa alla selezione;
4. eventuali precedenti esperienze didattiche con particolare attenzione a quella specificatamente richiesta nella selezione.

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere della commissione di riferimento formata da tre docenti dell'Istituto, verificata la disponibilità finanziaria, individua l'esperto per la stipula di un contratto di prestazione d'opera o di una convenzione.

Il Dirigente Scolastico non può comunque procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera o di convenzioni con personale esterno all'Amministrazione/ ditte / associazioni che prevedano compensi orari lordi superiori a euro 80,00, cifra comprensiva di ogni onere a carico dell'Istituto. La misura del compenso orario lordo non può altresì superare quella prevista dalla normativa vigente (sifa riferimento ad esempio al D.L.vo n°326/1995 per quanto attiene la formazione del personale e, per l'attività di insegnamento svolta dal personale dipendente dall'amministrazione scolastica, al CCNL del comparto scuola in vigore).

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, di incaricare con affidamento diretto uno o più formatori per specifiche e particolari attività formative che non vengono erogate da altri formatori.

ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere di norma durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' consentita all'Istituzione Scolastica, in caso di urgenza, la sospensione dell'attività.

Il Dirigente scolastico può esercitare il diritto insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, senza che ciò produca a favore dell'esperto alcun diritto al risarcimento di danni. In tal caso l'Istituzione Scolastica sarà solamente tenuta, ai sensi dell'art.2227 del Codice Civile, in relazione alle condizioni stabilite nel contratto al pagamento dell'attività fino all'epoca svolta.

Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento senza preavviso il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2224 del Codice Civile, previa diffida di 15 giorni e salvo il diritto da parte dell'Ente al risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell'esperto, la scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 5 – DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

- 1) predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola;
- 2) rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica;
- 3) coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 4) nell'utilizzare le attrezzature messe a disposizione è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo del risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per l'Istituto di sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito, fino alla concorrenza del danno medesimo e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione;
- 5) provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile;
- 6) in ogni caso, è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.